

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE DEL RIESAME

RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIV
- art.310 c.p.p. –

Il Tribunale di Torino, Sezione del Riesame, nelle persone dei magistrati:

Dott. Claudio FERRERO

PRESIDENTE

Dott. Stefano VITELLI

GIUDICE rel.

Dott. Cristiano TREVISAN

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sull'istanza di appello proposta in 2.09.2026 dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP di Torino depositata in data 31 agosto 2026 nei confronti di **OMISSIS** (nato in OMISSIS il OMISSIS), indagato del delitto di cui agli artt. 609 *bis* commi 1 e 2 e 609 *ter* ultimo comma c.p. con cui veniva applicata la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla p.g. (Commissariato territorialmente competente secondo orari da concordare),

letti gli atti trasmessi dall'Autorità procedente il 3.09.2026;

letto l'atto di appello del pubblico ministero;

letta la memoria difensiva del difensore dell'indagato;

sentite le parti in udienza;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 14 settembre 2026;

OSSERVA

La dinamica dei fatti è ricostruita in modo dettagliato e non contestato nella presente impugnazione dalle dichiarazioni della minore OMISSIS (nata il OMISSIS) la quale dichiarava dapprima piangente al telefono con la mamma, subito dopo i fatti, quindi, giunta presso l'abitazione, al compagno della madre, poi alla polizia

giudiziaria intervenuta, ai sanitari e da ultimo in sede di s.i.t. di essere stata nel primo pomeriggio del 28 agosto 2026 palpeggiata dal dipendente di un minimarket sito in OMISSIS a OMISSIS. In particolare, la stessa riferiva di essersi recata presso quell'esercizio commerciale per acquistare dei succhi di frutta per i fratelli e che l'uomo che ivi lavorava in un primo tempo le chiedeva se volesse qualche snack o bibita come regalo e quindi le domanda se fosse fidanzata; dopo di che l'abbracciava, le chiedeva l'età e quindi le palpava il seno destro dicendole "molto buono".

Gli operanti giungevano sul posto e identificavano l'attuale indagato: acquisivano quindi le immagini di videosorveglianza da cui risulta confermato quanto denunciato dalla minore, in particolare i tentativi dell'uomo di abbracciare la ragazza e quindi il OMISSIS palpare inequivocabilmente il seno della OMISSIS.

Dalla visione delle immagini è stato possibile accertare che pochi minuti prima una donna di circa 40 anni faceva accesso al suddetto minimarket e veniva dal dipendente OMISSIS ripetutamente palpeggiata ai glutei e molestata imitando anche un atto sessuale appoggiandosi dietro la cliente.

L'appello del pubblico ministero si fonda sulla ritenuta inidoneità della misura cautelare non detentiva dell'obbligo giornaliero di presentazione alla p.g. decisa dal giudice cautelare di prime cure rispetto al pericolo di fuga (ritenuto insussistente dal g.i.p. e invece dedotto dal pubblico ministero alla luce del fatto che l'indagato è a conoscenza del presente procedimento, non ha una residenza anagrafica, ha un lavoro lecito ma non regolare e non ha alcun vincolo affettivo in Italia) e al pericolo di recidiva (concretamente alto secondo la parte pubblica appellante tenuto anche conto della condotta tenuta poco prima che porterà alla contestazione di un ulteriore episodio di violenza sessuale in continuazione con quella posto in essere nei confronti della minore e del luogo, esercizio pubblico a contatto con clienti).

Nella sua memoria difensiva il difensore argomenta, in relazione ai fatti, come il palpeggiamento al seno della minore sia stato gesto fugace e come sia più corretto qualificare il fatto di minore gravità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. e che, in relazione agli episodi che vedono come presunta persona offesa una cliente maggiorenne non ancora identificata, la visione delle immagini non dimostra inequivocabilmente una condotta sessualmente molesta.

Con riguardo alle esigenze cautelari, la difesa contesta il pericolo di fuga rilevando e documentando come l'indagato abbia un permesso di soggiorno speciale, abbia un regolare contratto di lavoro e abbia una stabile dimora presso l'abitazione di un amico. Rispetto quindi al pericolo di recidiva, tenuto conto dell'oggettiva modesta gravità del fatto, unitamente al suo pronto ravvedimento e alla prima esperienza carceraria, la difesa argomenta per la congruità della misura cautelare decisa dal g.i.p., tenuto anche conto che al momento OMISSIS non ha un domicilio dove poter far insistere una misura detentiva domiciliare.

Orbene, bisogna premettere che la contestazione cautelare è alternativa, contestando che il palpeggiamento del seno per le modalità repentine ed improvvise costituisca una "violenza" (primo comma dell'art. 609 *bis* c.p.) e in alternativa che lo stesso sia stato un atto di induzione abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore infraquattordicenne (secondo comma n. 1 dell'art. 609 *bis* c.p.).

Ciò premesso, dalle dichiarazioni della minore e dalla visione della dinamica dei fatti emerge chiaramente che l'uomo, con il pretesto di abbracciarla, alla fine le palpa il seno con un gesto *repentino e improvviso* che ha impedito proprio per le sue modalità di prevenire/ostacolare il dissenso della ragazza: siamo quindi nell'ambito di una violenza/costrizione più che di una induzione/abuso.

Con riguardo alla minore gravità del fatto come dedotto dalla difesa al fine di sostenere l'adeguatezza della misura in essere, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 609 *bis* comma 3 c.p. deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, l'occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si attestino su soglie di gravità lievi, così da poter ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia compromessa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (fra le altre, Cass. 27125/2026; Cass. 35303/2023).

Ora, molti dei suddetti parametri si attestano su soglie di bassa gravità (in particolare la natura dell'atto sessuale e la sua durata essendosi trattato di un fugace palpeggiamento al seno sopra la maglietta): il possibile effetto di trauma psicologico a danno di una ragazza ancora piccola rispetto ad un atto del genere deve, invece, ancora essere apprezzato nel prosieguo dell'istruttoria. Emerge allo stato, infatti, che la ragazza era "disgustata e aveva sensi di nausea": al pronto soccorso la minore si presentava poche ore dopo il fatto scossa, spaventata e piangente e veniva stabilita nei giorni successivi una probabile valutazione psicologica specialistica.

Tale ultima considerazione, unitamente agli indici descrittivi di uno stato di shock quali risultano dalla descrizione dei fatti, superano allo stato il rilievo difensivo legato ad una presunta, apparente "tranquillità" dimostrata dalla persona offesa nel corso dell'audizione.

Insomma, in questo quadro *in fieri* il riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p. risulta prematuro proprio in relazione al suddetto accertando profilo di danno psicologico eventualmente arrecato alla persona offesa tenuto appunto conto della sua età.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, non sussiste il pericolo di fuga dedotto e argomentato dal pubblico ministero.

In coerenza con la rigorosa e condivisibile interpretazione che la giurisprudenza della Corte di Cassazione fornisce sul pericolo cautelare in parola e che richiede che lo stesso sia fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento, le condizioni dell'attuale indagato che risulta avere un permesso di soggiorno per protezione speciale e una lecita attività lavorativa vanno in segno contrario a tale prognosi cautelare. Peraltro, non risultano violazioni in essere alla misura in corso dell'obbligo di firma, ciò ad ulteriore conferma postuma di una sufficiente stabilità del OMISSIS sul territorio nazionale.

Emerge, invece, consistente e per certi versi allarmante il pericolo di recidiva rispetto a delitti della stessa tipologia.

Va innanzi tutto evidenziato, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellato, che emerge chiaramente dalla visione delle immagini come il OMISSIS pochi minuti prima del palpeggiamento a danno della minore abbia molestato sessualmente anche una cliente adulta, palmandole più volte il sedere e mimando un atto sessuale: tutto ciò a fronte dell'evidente contrarietà della donna che cercava di allontanarlo.

Siamo, quindi, di fronte ad un soggetto che, lavorando a contatto con il pubblico in un esercizio commerciale, non curante del fatto che le proprie condotte siano registrate in presa diretta dalle telecamere di sorveglianza, sfoga le proprie pulsioni sessuali molestando le clienti, senza peritarsi di abusare anche di una ragazza minorenni a cui chiede l'età, che cerca di avvicinare fisicamente con abbracci per poi palparle repentinamente il seno.

Ebbene, nel disporre le misure cautelari il giudice, ai sensi del I comma dell'art. 275 c.p.p, deve tenere conto della *specifica* idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel *caso concreto*. Proprio la serialità degli abusi sessuali, perpetrati a danno di due clienti una infraquattordicenne, sfruttando il suo ruolo di dipendente del mini-market, pone l'esigenza di una *misura detentiva* che impedisca in questa prima fase cautelare, da un lato, la ripresa dell'attività lavorativa e, dall'altro, liberi spostamenti sul territorio che possano portare il OMISSIS a compiere condotte analoghe di abuso sessuale nuovamente sopraffatto da queste incontrollate pulsioni sessuali.

Proprio tali ultime considerazioni relative all'idoneità in concreto della misura da applicare (impedire la ripresa lavorativa in quello e/o in altri contesti lavorativi similari e una libera circolazione sul territorio), unitamente ai primi segni di ravvedimento dell'indagato valorizzati dal g.i.p. (sebbene ancora prematuri data l'estrema vicinanza dei fatti e la possibilità che non siano ancora genuini ma strumentali), inducono a ritenere idonea una misura detentiva domiciliare: nel contempo, però, a considerare inadeguata in concreto la misura non detentiva dell'obbligo di firma decisa in prima istanza.

La difesa valorizza come fatto dissuasivo rispetto al ripetersi di condotte analoghe a quelle per cui si procede anche la gogna mediatica subita in questi giorni dall'indagato.

Ora, a parte la considerazione per cui la difesa valorizza l'effetto dissuasivo e special/preventivo correlandolo, non solo alla minaccia di una sanzione penale all'esito di un regolare procedimento, ma in particolare a giudizi sommari figli dei sempre più pervasivi e potenti processi mediatici, il presente procedimento (con una prima esperienza carceraria) e il clamore pubblico possono favorire un'iniziale presa di coscienza del disvalore dei fatti, qualitativamente sostenuta magari da un percorso psicologico come dedotto dalla difesa. Anche sotto questi profili la misura cautelare detentiva privata può risultare, dunque, idonea: tali effetti dissuasivi non possono però giustificare, in questa prima fase e in difetto di un domicilio idoneo, una misura non detentiva (quale quella in essere) che non ha alcuna capacità concreta di fronteggiare il pericolo di ripetersi di fatti di reato così odiosi, animati peraltro da impulsi che si sono palesati come ripetuti e incontrollati. Peraltro, la richiesta della difesa della misura del divieto di avvicinamento anche con braccialetto elettronico è ugualmente carente per difetto e ciò alla luce della basilare considerazione per cui il pericolo del ripetersi di fatti analoghi investe una potenziale, indeterminata pluralità di persone offese.

Emerge quindi come importante criticità fattuale la circostanza che né al momento della decisione del giudice cautelare di prime cure né allo stato l'indagato ha un idoneo domicilio dove far insistere tale meno gravosa (rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero) misura cautelare.

Tenuto conto di tutto questo e della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare custodiale in relazione ai delitti di cui all'art. 609 bis c.p. (art. 275 comma 3 ult. parte), è dunque necessario allo stato applicare la misura cautelare inframuraria.

Dalla lettura ragionata dell'iter motivazionale in parola emerge però una considerazione di fondo che vale la pena rimarcare conclusivamente e in estrema sintesi, proprio alla luce del grande interesse e clamore pubblici che la prima decisione oggi impugnata ha suscitato.

Nella complessa operazione che porta alla decisione che il giudice cautelare deve assumere in brevissimo termine, vengono in rilievo principi giuridici di cui lo stesso si fa e deve farsi responsabilmente carico senza *sbilanciarsi* in un senso e nell'altro: come detto, l'idoneità in concreto della misura cautelare a tutela delle vittime attuali e potenziali ma anche il minor sacrificio necessario per la libertà dell'indagato.

Questo delicato bilanciamento già di per sé difficile sovente si scontra con realtà fattuali problematiche come nel caso di specie dove, come visto, l'indagato non aveva né ha un domicilio idoneo in relazione al quale realizzare una soluzione di equo contemperamento.

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p.,

in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, sostituisce nei confronti di **OMISSIS** (nato in OMISSIS il OMISSIS) la misura cautelare dell'obbligo giornaliero di presentazione alla p.g. con la misura cautelare custodiale.

Visto l'art. 310 III comma c.p.p. l'esecuzione della presente ordinanza è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta esecutiva. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Torino, 14 settembre 2026

Il Giudice est.

Il Presidente

Stefano Vitelli

Claudio Ferrero